

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4082

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, MERENDA, DE MARZI, TAMBRONI, TITOMANLIO VITTORIA, BARBI, URSO, DEL CASTILLO, SAMMARTINO, SGARLATA, DE PONTI, GHIO, BOVA, COCCO MARIA, BIANCHI FORTUNATO, DEGAN, DAGNINO, BONTADE MARGHERITA

Presentata il 18 maggio 1967

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949

ONOREVOLI COLLEGHI! — La politica economica dello Stato per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato si avvale principalmente dello strumento creditizio per raggiungere quella espansione degli investimenti suscettibile di migliorare la struttura produttiva delle imprese artigiane e di consolidarne lo sviluppo. L'azione statale nel campo creditizio poggia, fondamentalmente sulla Cassa per il credito alle imprese artigiane che, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418 e trasformata con legge 25 luglio 1952, n. 949, attualmente persegue una triplice finalità:

— riduce il costo del credito destinato a finanziare gli investimenti artigianali produttivi, attraverso la concessione di un contributo statale nel pagamento degli interessi;

— facilita l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane mediante la concessione di una garanzia sussidiaria sulle operazioni per le quali essa viene richiesta;

— favorisce l'attività degli istituti ed aziende di credito, integrando — attraverso il risconto — le disponibilità impiegate nei prestiti a favore delle imprese artigiane con finalità di investimenti produttivi.

Per la realizzazione di questi scopi, la Cassa attinge i mezzi finanziari:

— per la garanzia sussidiaria, al fondo di garanzia istituito con legge 14 ottobre 1964, n. 1068, ed alimentato: dal 20 per cento degli utili annuali della Cassa stessa; da un contributo dello Stato di lire 1.400 milioni, suddiviso in quote annuali fino al 1971; da una trattamento dello 0,50 per cento *una tantum* versata dalle imprese artigiane beneficiarie dei finanziamenti ammessi alla garanzia sussidiaria;

— per il risconto, al fondo di dotazione, fissato inizialmente in lire 5.500 milioni e successivamente elevato, con leggi 8 marzo 1958, n. 232, 14 aprile 1959, n. 200 e 5 luglio 1964, n. 619, all'attuale misura di lire 45.500 milioni;

— per la concessione del contributo interessi, al fondo statale costituito presso la Cassa medesima ed alla cui formazione hanno contribuito: lo Stato, con stanziamenti straordinari — a mano a mano che le disponibilità del fondo risultavano esaurite od insufficienti — per lire 26.650 milioni (di cui lire 7.200 milioni ancora da versare in ragione di lire 1.800 milioni all'anno negli esercizi dal 1968

al 1971); la Cassa, mediante una quota dei suoi utili annuali, per lire 3.998 milioni, ivi compresi gli interessi sulle disponibilità del fondo.

L'attività di agevolazione creditizia svolta dalla Cassa fino al 30 aprile 1967 si compendia in n. 114.982 finanziamenti per lire 304.081.164.000 ammessi al contributo statale nel pagamento degli interessi; tali finanziamenti hanno consentito alle imprese artigiane beneficiarie (pari a circa l'8,50 per cento delle imprese iscritte negli Albi provinciali istituiti con legge 25 luglio 1956, n. 860), di realizzare investimenti produttivi per oltre lire 495 miliardi.

Il volume del credito artigiano si è sempre più incrementato parallelamente all'estendersi ed all'intensificarsi delle agevolazioni creditizie, passando dai quattro-cinque miliardi annui del periodo 1955-56 ai 12 miliardi del 1957, ai trentotto-quarantacinque miliardi annui del periodo 1961-63 e fino a raggiungere i 60 miliardi previsti — in base all'attuale ritmo di afflusso delle domande alla Cassa — nel 1967.

Il considerevole sviluppo assunto dal credito artigiano, se da un lato dimostra la piena rispondenza delle agevolazioni alle esigenze di sviluppo delle imprese artigiane, dall'altro determina un crescente fabbisogno di mezzi finanziari da destinare al contributo interessi.

Nell'attuale momento, mentre le disponibilità del fondo di dotazione della Cassa e del fondo centrale di garanzia si possono considerare adeguate all'attuale volume del credito, la carenza finanziaria del fondo contributo interessi, che condiziona tutta l'azione di agevolazione creditizia, ha determinato una sospensione nell'attività della Cassa.

La situazione del fondo contributo interessi può essere così sintetizzata:

al 31 dicembre 1966, le operazioni in giacenza presso la Cassa per l'ammissione al contributo ascendevano a circa lire 30 miliardi, mentre nel 1967 — in base ai dati relativi ai primi 4 mesi — si prevede un afflusso di nuove operazioni per circa lire 60 miliardi;

alla stessa data, i fondi ancora disponibili per l'anno 1967 consentivano di approvare circa lire 20 miliardi di operazioni talché, a fine d'anno, le domande in istruttoria ascenderanno a circa lire 70 miliardi.

Questo notevole volume di credito potrà essere approvato soltanto in minima parte nel 1968, dato che gli stanziamenti previsti a favore del fondo contributo interessi dalle leggi 7 ottobre 1961, n. 1108 e 31 ottobre 1966, n. 947, i quali ascendono complessivamente — per gli esercizi dal 1968 al 1971 — a lire 1.800

milioni all'anno, e consentono di approvare appena lire 18 miliardi annui di operazioni, rispetto a lire 60 miliardi annui di domande come sopra previste.

In tale situazione, tutta la politica di incentivazione creditizia rischia di essere compromessa se il suddetto fondo contributo interessi non verrà adeguatamente integrato.

Al fine di superare le negative ripercussioni di questa situazione presso le categorie artigiane, le quali stanno avviandosi verso un maggiore inserimento nella dinamica di sviluppo economico del nostro Paese, è stata predisposta l'allegata proposta di legge che prevede:

— all'articolo 1, una integrazione complessiva a favore del fondo contributo di lire 17.500 milioni, di cui lire 10.000 milioni immediatamente disponibili;

— all'articolo 2, di porre la somma di lire 10.000 milioni, date le attuali difficoltà nel bilancio statale, a carico del fondo di dotazione della Cassa, che sarà reintegrato con stanziamenti di lire 2.000 milioni all'anno, per 5 anni, a partire dall'esercizio 1968;

— all'articolo 3, di applicare le provvidenze creditizie a favore delle imprese artigiane danneggiate a tutte le domande presentate fino al 31 luglio 1967, disponendosi che l'eventuale rimanenza dei fondi non utilizzati per la concessione del contributo interessi sia destinata per l'approvazione dei finanziamenti previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI e successive modificazioni;

— all'articolo 4, la copertura della spesa derivante dall'applicazione della legge, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1967, mentre per l'anno finanziario 1968 l'onere previsto di lire 3.500 milioni è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Onorevoli colleghi, il provvedimento legislativo proposto riveste particolare urgenza giacché da esso dipende la possibilità effettiva per gli imprenditori artigiani di potersi avvalere concretamente del vitale strumento del credito al fine di realizzare l'obiettivo dell'efficienza produttiva e commerciale delle proprie aziende, indicato dallo stesso programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70. È nostra fiducia quindi che il Parlamento vorrà esaminare ed approvare con la maggiore sollecitudine possibile la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 10.000 milioni nell'esercizio 1967 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

ART. 2.

La somma di lire 10.000 milioni relativa all'assegnazione per l'esercizio 1967, di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà prelevata dal fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che verrà reintegrato mediante conferimenti di lire 2.000 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

ART. 3.

Le provvidenze creditizie previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni, si applicano alle imprese artigiane danneggiate, sempreché le relative domande di finanziamento siano presentate agli istituti di credito entro il 31 luglio 1967. L'eventuale rimanenza della somma di lire 6.500 milioni assegnata, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, al fondo contributo interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, e non utilizzata per gli scopi previsti dalla stessa legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e successive modificazioni, sarà destinata alla concessione del contributo statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle imprese artigiane effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo VI, e successive modificazioni.

ART. 4.

Le somme previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede con ri-

duzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.